

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I**

**NOTE DI UDIENZA**

**RICORSO N. RG. 4006/2017**

**CAMERA DI CONSIGLIO DEL 9/05/2018**

Nell'interesse di Fondazione Istituto Antoniano, Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l., Horizon S.r.l., Centro Fisiovesuviano S.r.l., CTF S.r.l., Centro Medico Moscati S.r.l., AIAS sez. Nola Onlus, Neapolisanit S.r.l., CFR S.r.l., Cem S.p.A., Piccole Apostole della Redenzione – Centro di riabilitazione Motoria “San Paolino”, Provincia Religiosa dei SS.Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera di Don Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione, Villa delle Ginestre S.r.l., nonché di ANPRIC (Associazione Nazionale Presidi Riabilitazione Convenzionati) e di ASPAT Campania (Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rapp.te e difese come in atti dagli Avv.ti Patrizia Kivel Mazuy e Paolo Scannavino

**CONTRO**

- la ASL Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale p.t.

**E NEI CONFRONTI**

- del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR campano, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11/12/2015

**FATTO E DIRITTO**

Preso atto della relazione della Regione Campania del 19/03/2018 prot. n. 0178962 (la quale, pur escludendo qualsiasi modifica delle risorse stanziare con il DCA n. 85/2016, ha comunque chiarito che per effetto della circolare della struttura commissariale regionale n. 5647 del 29/09/2016 la ASL Napoli 3 Sud, con proprio atto deliberativo e

senza ulteriori interventi autorizzativi dell'amministrazione regionale, avrebbe potuto attuare una **flessibilità tra i setting della macroarea della Riabilitazione** compensando – in tutto o in parte – il superamento dei limiti prestazionali e di spesa dei regimi ambulatoriale e domiciliare, per trattamenti riabilitativi già iniziati e dei carichi di lavoro già pianificati, con un eventuale risparmio sui setting semiresidenziale e residenziale), si rileva che, anche seguendo la tesi della difesa aslina (secondo cui la delibera n. 188/2016 si sarebbe limitata a prendere atto della citata circolare della struttura commissariale regionale n. 5647 del 29/09/2016), **la ASL comunque non ha ancora definito i dati di consuntivo per l'anno 2016 comprensivi dei trattamenti aggiuntivi previsti dalla delibera n. 188/2016.**

**Proprio da ultimo, infatti, si è avuto conoscenza di due delibere della ASL Napoli 3 Sud, la n. 180 del 22/02/2018 e la n. 216 del 9/03/2018 (che si allegano), le quali, pur attestando nel 2016 economie sui setting residenziale e semiresidenziale, non hanno comunque provveduto al riconoscimento dei trattamenti riabilitativi ambulatoriali e domiciliari, già iniziati e per i quali è necessario completare il ciclo di terapia, "aggiuntivi rispetto al budget già assegnato", rinviando ad ulteriori atti, allo stato non ancora intervenuti.**

Permane quindi l'inerzia della ASL.

**CONCLUSIONI:** Voglia l'Ecc.mo T.A.R. accogliere il presente ricorso.

Con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

Avv. Paolo Scannavino